

Art. 5

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 40 **(50)** sedi, compatibilmente con le esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 4 della presente legge si provvede:
 - a. al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
 - b. alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.

Art. 6

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici)

1. Il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il quindici per cento delle risorse umane